

## **RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA MODULO I-**

(art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001)

### Premesse

In adempimento alle indicazioni legislative recate dall'articolo 40, comma 3-sexies, D.Lgs. n. 165 del 2001, la Ragioneria Generale dello Stato ha con propria circolare ha elaborato gli "Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi". Nella circolare è stato precisato come *"La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti. Si raccomanda la formale adozione da parte dell'Amministrazione/Ente di un Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa autonomo, premessa formale necessaria per l'avvio della contrattazione integrativa."*

## **PARTE II - LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

### **Modulo I – Fondo per la contrattazione integrativa**

La costituzione del fondo 2022 ha come riferimenti principali:

- i provvedimenti del Direttore costitutivi dei fondi per le anteriori annualità costituiti ed in particolare il Provvedimento del Direttore n. 246/15 del 20/07/2015 "Ricognizione delle componenti di costituzione dei Fondi di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente per gli anni dal 1995 al 2014. Provvedimento dichiarativo della costituzione. Approvazione della Relazione Istruttoria" quale atto meramente ricognitivo dei flussi di composizione dei Fondi dal 1995 al 2014, in rigorosa applicazione delle vigenti norme contrattuali collettive. La Relazione Istruttoria di cui al provvedimento in questione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36/15 del 22/07/2015 quale atto conclusivo dell'attività di puntuale verifica della costituzione dei fondi per il salario accessorio dei dipendenti per gli anni dal 1995 al 2014 demandata al direttore dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/15 del 04/03/2015.
- il provvedimento del Direttore n. 327/18 del 17/07/2018 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - COSTITUZIONE PROVVISORIA 2018";
- il provvedimento del Direttore n. 59/20 del 16/06/2020 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - ASSESTAMENTO COSTITUZIONE PROVVISORIA 2019 E COSTITUZIONE PROVVISORIA 2020";
- il provvedimento del Direttore n. 70/21 del 08/07/2021 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - COSTITUZIONE PROVVISORIA 2021";

- il provvedimento del Direttore n. 72/22 del 23/06/2022 " *FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - COSTITUZIONE DEFINITIVA 2021*";

Si evidenzia, inoltre, che in fase di costituzione del fondo 2018, per quanto riguarda le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, secondo quanto disposto dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018 all'art. 67 comma 1, è stato identificato **L'Unico Importo Consolidato**, ovvero "a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi".

**L'Unico Importo Consolidato** di cui al comma 1, art. 67, come determinato con il provvedimento n. 327/18 soprarichiamato, **è pari ad € 1.834.494,00** al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad €328.750, come disposto dall'art. 67, xcomma 1, 2° periodo del CCNL 21 maggio 2018.

**L'Unico Importo Consolidato**, identificato in fase di costituzione del fondo 2018 come sopra descritto, **è stato stabilmente incrementato con quanto previsto dall'art. 67 comma 2 ed applicabile all'Azienda per quanto riguarda:**

**lett. a)-** di un importo, su base annua, pari ad Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall'anno 2019;

**lett. b)-** di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

**lett. c)-** dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

**lett. g) dall'anno 2021** degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro

straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziato. Il fondo straordinario costituito ai sensi dell'art. 14 CCNL 1/4/1999 dal 2000, comma 1 (per ogni dettaglio si rimanda alla *Relazione esplicativa dell'attività di ricognizione e rideterminazione dei fondi risorse decentrate anni 1995-2013 e costituzione anno 2014*, pag. 29, allegata deliberazione cda n. 36/15) è stato ridotto di circa la metà della sua consistenza a seguito della valutazione dell'effettivo utilizzo nell'ultimo quinquennio.

**All'interno delle risorse variabili, si inseriscono le risorse relative agli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016.**

Le risorse iscritte fanno riferimento all'importo comunicato con nota prot. n. 5670/22 del 7 giugno 2022 da parte Dirigente dell'Area Approvvigionamenti e Contratti Servizi Tecnici e Informatici, in cui si riporta *"la determinazione degli importi di cui sopra è scaturita a seguito dell'applicazione in via previsionale delle disposizioni contenute nel Regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con Deliberazione n. 78/21 del 2 dicembre 2021, alle acquisizioni contenute nel Programma dell'attività contrattuale 2022 dell'Azienda, approvato in sede di Bilancio previsionale 2022."* Pertanto le risorse inserite in fase di costituzione provvisoria saranno oggetto di assestamento a seguito della verifica della loro esigibilità a consuntivo dell'anno 2022.

Le risorse stanziato trovano copertura negli accantonamenti effettuati negli atti di programmazione d'investimento ed economica, dell'anno 2022.

**LIMITI ALLA COSTITUZIONE DEI FONDI**

Rispetto ai vincoli preesistenti, occorre evidenziare che il Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) sancisce che gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

Si ricorda che l'art. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 – recante *"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* – stabiliva *"<...> al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche <...>, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato <...>".*

Per quanto riguarda le disposizioni in merito alla quantificazione dei fondi per la contrattazione integrativa art. 33 del D.L. n. 34/2019, come anche rilevato nella *Relazione sul rendiconto generale della Regione Toscana – Corte dei Conti*

*- Sezione regionale di controllo per la Toscana - Volume II, pag. 299, l'amministrazione regionale Toscana ha ritenuto non applicabile agli enti dipendenti la nuova disciplina introdotta in materia dall'art. 33 del d.l. n. 34/2019, che consente di incrementare le assunzioni di personale a tempo indeterminato in presenza di condizioni di sostenibilità finanziaria della maggiore spesa agli enti dipendenti.*

Si ritiene pertanto non applicabile all'Azienda le disposizioni dettate dall'art. 33 comma 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) che prevedono che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 sia adeguato, in aumento o in diminuzione in conseguenza di assunzioni aggiuntive.

*Ad ogni proposito, in merito alla specifica disposizione contenuta nel comma 1 art. 33 del D.L. n. 34/2019 "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018", si richiama la deliberazione n. 23/2021 dell'8 aprile Corte dei Conti Sezione di Controllo Campania in cui i giudici si esprimono, fra l'altro, relativamente all'ipotesi in cui il numero dei dipendenti dovesse diminuire rispetto al valore soglia del trattamento accessorio del 2016, evidenziando che: "permane il limite originario stabilito dall'art. 23, comma 2 de d.lgs 75 del 2017, punto di partenza a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale nr. 175 del 2015 che ha considerato illegittimo il blocco del salario accessorio istituito dall'1.1.2011 a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza."*

Sempre in merito alla specifica disposizione contenuta nel comma 1 art. 33 del D.L. n. 34/2019 il Decreto interministeriale 3 settembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2019 dispone *"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio e' inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*.

In merito agli emolumenti eventualmente erogabili ai sensi dell'art. 113 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., preme evidenziare che:

- **dall'anno 2018** le risorse destinate all'art. 113 del D.lgs. 60/2016 **non rientrano nei limiti ai tetti delle risorse variabili** (L. n. 205/2017, il cui articolo 1, comma 526, ha introdotto il comma 5-bis all'art. 113, che ha esplicitamente disposto che *«gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi e forniture»* - Sezione delle autonomie Corte dei Conti deliberazione n. 6/2018, *«gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall'art. 1, comma 526 della l. n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie*

*individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017»);*

- gli incentivi maturati dal **18 aprile 2016 al 31 dicembre 2017** sono da includere nel limite dei tetti delle risorse variabili - Sezione delle autonomie della Corte dei conti n 26/2019, sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per le Marche con la deliberazione n. 30/2019/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: «*Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all'entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture*».

Sono stati accantonati nel bilancio d'esercizio 2017, a seguito del provvedimento del Direttore n. 632/17 € 130.000,00 quale IMPORTO MASSIMO del FINANZIAMENTO DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II. di competenza 2017. Nel caso in cui, venissero erogati, in toto o in parte, gli emolumenti ex art. 113 d.lgs. 550/2016 accantonati, **gli importi liquidati a tale titolo dovranno essere oggetto di specifico recupero sulla parte Stabile del Fondo, mediante una corrispondente riduzione a valere sull'impiego delle risorse stabili destinate al salario accessorio sull'annualità corrente, ai sensi dell'art. 4 comma 1, del D.L. n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014.**

**Nell'allegato A**, si riportano le voci di costituzione del fondo 2022 e la corrispondenza dell'*Unico Importo Consolidato* con i valori delle risorse stabili del fondo 2017. Di seguito, si riportano le informazioni di rilievo rispetto alle modalità e dettagli relativi alla quantificazione delle risorse, delle decurtazioni riportate e degli incrementi intervenuti per il 2022.

Nella tabella allegata alla presente relazione alla lett. A sono esposti gli importi differenziati fra risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, risorse variabili e decurtazioni del Fondo (Sezione I-V). I valori del fondo 2016 sono riferiti a quanto espresso nel provvedimento 300/17 del 3 luglio 2017 "COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 15 CCNL 1° APRILE 1999 - PERSONALE DEL COMPARTO - ASSESTAMENTO DELLA COSTITUZIONE ANNO PER L'ANNO 2016".

La costituzione del fondo 2022 potrà essere suscettibile di variazioni a seguito:

- Del recepimento delle Direttive e dei criteri generali per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la

produttività, personale di comparto per l'anno 2022 con le quali il Consiglio di Amministrazione potrà eventualmente, se ne sussistono i presupposti, stanziare risorse variabili del Fondo per l'anno 2022 in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 67 comma 3, oltre che disporre in merito alle eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate nell'anno 2021, pari ad € 43.119,99 come evincibile dal provvedimento del direttore n.72/22, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile

- della verifica delle risorse inserite di cui all'art. 67, comma 3, lett. C del citato CCNL, con riferimento agli all'art. 113 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- di eventuali future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali.

### **Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

#### **RISORSE STORICHE CONSOLIDATE**

LE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE DERIVANO TUTTE DALLA RICOGNIZIONE DELLE COMPONENTI DEI FONDI OPERATA CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N. 246/15 DEL 20/07/2015.

#### **UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2018 (ART. 67 C.1 CCNL 2016- 2018) è pari ad € 1.834.494,00.**

L'importo corrisponde alla somma delle seguenti risorse stabili del fondo 2017:

- **UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)**  
€ 1.621.944,00 esattamente corrispondente a quanto illustrato nella relazione tecnico-finanziaria "accordo criteri per la ripartizione delle risorse del fondo salario accessorio anno 2017".
- **INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL/CCRL/CCPL**  
€ 224.111,00 nel dettaglio:  
incrementi previsti dal CCNL 2002-05, art. 32, cc. 1 e 2 (6), e c.7, per unammontare pari ad € 109.192,00;  
incrementi previsti dal CCNL 2004-05, art. 4 - parte fissa - pari ad € 53.622,00;  
incrementi previsti dal CCNL 2006-09 -art. 8. - pari ad € 61.297,00.

Rispetto a quanto esposto nella relazione tecnico-finanziaria "accordo criteri per la ripartizione delle risorse del fondo salario accessorio anno 2017", gli incrementi non contengono le risorse stanziate ex art. 32 c. 7, destinate al finanziamento di Alte Professionalità. Tali risorse, pari ad € 19.499, sono state reinserite in alimentazione dell'importo unico consolidato ai sensi dell'art. 67, comma 1 CCNL 2016-2018 in quanto nel corso del 2017 l'Azienda non ha istituito le posizioni di Alta Professionalità.

- **ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ**  
€ 344.171,00 nel dettaglio:

- integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008- 09 DAL 2004) pari ad € 63.906,00;
- incremento per riorganizzazioni con aumento dotazione organica -(ART.15, C.5, CCNL 1998- 2001 PARTE FISSA) pari ad € 119.200,00;
- RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO DAL 2004 - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - pari ad € 161.065,00. Per gli incrementi intervenuti nei fondi 2016 e 2017, si fa riferimento al dettaglio contenuto nell'allegato lett. C del provvedimento n. 327/18.

L'importo di € 344.171,00 è esattamente corrispondente al valore esposto nella Relazione Tecnico Finanziaria al "*Verbale di Contrattazione Decentrata integrativa - criteri per la ripartizione delle risorse del salario accessorio anno2017*".

• **ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 – ALTE PROFESSIONALITA'**

€ 19.499 pari alle risorse stanziare ex art. 32 c. 7, destinate al finanziamento di Alte Professionalità e presenti nelle risorse stabili fondo 2017. Tali risorse sono state reinserite in alimentazione dell'importo unico consolidato ai sensi dell'art. 67, comma 1 CCNL 2016-2018 in quanto nel corso del 2017 l'Azienda non ha istituito le posizioni di Alta Professionalità.

L'Unico Importo Consolidato è al netto delle seguenti **riduzioni**:

- **CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI - art. 1, comma 456, legge 27 dicembre2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014)**

€ 46.481 esattamente corrispondente a quanto illustrato nella relazione tecnico-finanziaria "*accordo criteri per la ripartizione delle risorse del fondosalario accessorio anno 2017*".

Per effetto dell'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) la decurtazione del trattamento accessorio, pari ad € 46.481,00 per il personale del comparto, a suo tempo operata sul fondo 2014, per effetto di quanto disposto ex art. 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, è diventata strutturale.

- **ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 - RIDUZIONE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2018 FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE**

€ 328.750,00 pari alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di cui ai provvedimenti n. 493/17 del 17 ottobre 2017 e n. 200/18 del 18 maggio 2018, come risultante dall'Accordo di ripartizione delle risorse Fondo Salario Accessorio anno 2018 del 3 agosto 2018.

**INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018**

Risultano pari ad **€ 106.093,5100**, in incremento per € 3.256,63 rispetto al 2021, e sono determinati dalle seguenti voci:

1. € 30.436,78 ai sensi articolo 67, comma 2 lettera a) pari a Euro 83,20 per ogni unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019. Il numero del personale presente al 31/12/2015 è stato ripreso dal Conto Annuale anno 2015. L'importo annuale di euro 83,20 è stato riproporzionato per le percentuali di lavoro part time ("originali"). Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. B del provvedimento 197/19;
2. € 17.904,38 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tale differenza è stata calcolata con riferimento al personale presente in servizio alla data del 01/03/2018 e inserita nel fondo con decorrenza 01/01/2018: per tredici tredicesimi con riferimento agli incrementi di cui alla Tabella C del CCNL Funzioni Locali 2016-2018. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. C del provvedimento 197/19;
3. € 5.154,11 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2017;
4. € 3.501,68 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2018. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. D del provvedimento n. 197/19;
5. € 1.796,21 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2019. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. B del provvedimento n. 59/20.
6. € 3.426,84 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2020. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. B del provvedimento n. 70/21.
7. € 3.256,63 relativo all'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2021 come da dettaglio di calcolo esposto nella tabella seguente

CAT. GIURIDICA	ANNO USCITA	% PREST.	RIA voce payroll n. 3	MATURATO ECONOMICO voce payroll n. 11
C	2021	100%	658,71	
B3	2021	100%	342,29	
D3	2021	100%	214,89	757,90
D1	2021	100%	214,89	725,66
B3	2021	100%	342,29	
<b>TOTALE</b>			<b>1.773,07</b>	<b>1.483,56</b>

8. € 40.616,88 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. g) corrispondente alla stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario operata in fase di costituzione risorse 2021 come dettagliatamente descritta nel provvedimento n. 70/21 soprarichiamato. Il fondo straordinario costituito ai sensi dell'art. 14 CCNL 1/4/1999, comma 1 (per ogni dettaglio si rimanda alla *Relazione esplicativa dell'attività di ricognizione e rideterminazione dei fondi risorse ecentrate anni 1995-2013 e costituzione anno 2014, pag. 29*, allegata deliberazione cda n. 36/15) è pari ad € 80.616,88, al netto della riduzione del 3%, riduzione effettuata "tantum" parere Aran RAL\_1816\_Orientamenti Applicativi.

Il Fondo straordinario viene stabilmente ridotto dall'anno 2021 di € 40.616,88 a seguito della valutazione dell'effettivo utilizzo di tale istituto nel quinquennio 2016-2020, che si riporta nella tabella seguente:

anno	Utilizzo fondo straordinario
2016	2.389,80
2017	975,99
2018	1.070,31
2019	11.758,87
2020	17,67

**LE RISORSE STABILI A PARTIRE DALL'ANNO 2021 SONO RIDOTTE PER € 98.562,00 A SEGUITO VERIFICA ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs.165/01, PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE** *"Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale."*

In data 5 agosto 2021 è stata posta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la relazione del controllo di gestione circa gli esiti della

verifica ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs.165/01, e con deliberazione n. 59/21 del 30/09/2021 "DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2021 - PERSONALE DI CATEGORIA DELLE FUNZIONI LOCALI" il Consiglio d'Amministrazione ha stabilito di "impegnare la Delegazione trattante di parte pubblica a riconsiderare lo stanziamento di risorse in parte stabile, in relazione al processo di progressiva esternalizzazione dei servizi, ed in stretta connessione con l'analisi condotta nel corso dell'anno 2020 e presentata al Consiglio di Amministrazione il 5 agosto 2021, con contestuale decurtazione fino a concorrenza di € 98.562,00 – riduzione di stanziamento da ritenere strutturale in funzione del processo di esternalizzazione dei servizi avviato nelle pregresse annualità". La relazione ha preso in considerazione quanto avvenuto nel corso degli anni 2015-2019 in termini di esternalizzazione di parte di funzioni dei Servizi Residenze e Ristorazione in precedenza gestiti con personale proprio, a fronte di ingenti uscite di personale e in presenza di forti limitazioni alle assunzioni. Trattasi in particolare di servizi di portineria, supporto cucina, distribuzione, supporto magazzino (Multi servizi) e cassa. Il 2015 è stato considerato l'anno "zero" in quanto nell'anno 2015 è stata effettuata la ricognizione delle componenti di costituzione dei fondi di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente per gli anni dal 1995 al 2014. Nella relazione istruttoria (deliberazione CDA n. 36/15) non vi è alcun cenno ai livelli di esternalizzazione delle attività e funzioni, benché alcune funzioni e/o supporti alle stesse fossero già improntati con il ricorso dall'esterno. L'anno 2015 risulta il primo fondo costituito dopo l'approvazione degli atti dichiarativi della costituzione dei fondi 1995-2014. L'avvento della pandemia e la conseguente drastica riduzione del numero dei servizi erogati dei servizi ha reso non confrontabile condurre tale analisi anche per l'anno 2020. Come illustrato nella relazione l'incremento delle ore esternalizzate relativo alle funzioni di portineria, "multi servizi" e "cassa" osservato dal 2015 al 2019 è corrispondente a n. 15,32 unità, considerato il monte orario teorico di un dipendente pari a 156 ore al mese per 11 mensilità. L'avvenuta esternalizzazione ha determinato pertanto la necessità di ridurre, ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs.165/01, il fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 del personale del comparto anno 2021. La riduzione del fondo operata è pari al valore medio per dipendente del fondo costituito definitivamente per l'anno 2019 (provvedimento del direttore n. 66/20) calcolato con il metodo della semisomma sul numero dei dipendenti 2019 (01/01/2019-31/12/2019) moltiplicato per n. 15 unità (pari al monte orario esternalizzato).

**IL TOTALE DELLE RISORSE STABILI E' PARI AD € 1.842.025,86**

## **Sezione II - Risorse variabili**

➤ **€ 146.518,98** ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. c) relativo alle risorse del Fondo Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016. Le risorse iscritte, comprensive anche di oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Azienda, sono pari all'80% dell'importo comunicato con nota prot. n. 5670/22 del 7 giugno 2022 da parte Dirigente dell'Area Approvvigionamenti e Contratti Servizi Tecnici e Informatici: " *la determinazione degli importi di cui sopra è scaturita a seguito dell'applicazione in via previsionale delle disposizioni contenute nel Regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con Deliberazione n. 78/21 del 2 dicembre 2021, alle acquisizioni contenute nel Programma dell'attività contrattuale 2022 dell'Azienda, approvato in sede di Bilancio previsionale 2022.*" Le risorse inserite saranno oggetto di assestamento a seguito della verifica della loro esigibilità a consuntivo dell'anno 2022. Le risorse stanziare nella costituzione provvisoria per il Fondo Incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 trovano "copertura" nel bilancio previsionale dell'anno 2022 adottato con deliberazione del CDA n. 4/22 del 21 gennaio 2022. Per gli stanziamenti relativi ad interventi di investimento le risorse sono incluse nella relative commesse del Piano di Investimento 2022, mentre per gli stanziamenti relative a costi correnti le risorse sono state inserite nel conto alla voce "B.13) ALTRI ACCANTONAMENTI 70876 Acc.to Incentivi Funzioni Tecniche D.Lgs. 50/16" del conto economico previsionale (la voce è valorizzata per € 155.000,00).

➤ **€ 38.989,54 ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. e)** dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999. Il Fondo straordinario viene stabilmente ridotto dall'anno 2021 di € 40.616,88.

Nella tabella seguente si evidenzia il dettaglio di definizione dell'importo:

<b>fondo straordinario art. 14 CCNL 1/4/1999 (Relazione allegata deliberazione cda 36/15):</b>	<b>80.616,88</b>
<b>RIDUZIONE STABILE RISORSE STRAORDINARIO DALL'ANNO 2021 (provvedimento del Direttore n. 70/21)</b>	<b>40.616,88</b>
<b>FONDO STRAORDINARIO ART. 14 CCNL 1/4/1999 ANNO 2021</b>	<b>40.000,00</b>
<b>VOCI DI COSTO IMPUTAZIONE IN CONTO ECONOMICO ANNO 2021</b>	
70720.C retribuzione straordinaria ruolo	374,72
70720.I retribuzione straordinaria ruolo	
70720.P retribuzione straordinaria ruolo	635,74
70740.C-I-P retribuzione straordinaria t.d.	
<b>TOTALE COSTO STRAORDINARIO REGISTRATO 2021</b>	<b>1.010,46</b>
<b>TOTALE RISPARMIO</b>	<b>38.989,54</b>

**IL TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI E' PARI AD € 185.508,52**

### Sezione III - Decurtazioni del Fondo

La quantificazione del fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 costituito per l'anno 2022 è pari ad € **2.027.534,38** al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad € 328.750,00 che costituirà l'importo a carico del Bilancio dell'Azienda destinato per le medesime finalità, come disposto dall'art. 67, comma 1, 2° periodo del CCNL 21 maggio 2018.

Ai sensi dell'art.67, comma 7, del C.C.N.L. del 21 maggio 2018: *"la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017"*.

Pertanto, al fine di verificare il rispetto del limite, il fondo 2022 deve essere confrontato con il fondo 2016, al lordo delle retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Il fondo 2016 è pari ad € 2.262.615,00, come da provvedimento n. 300/17.

Considerato che:

- ai sensi del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 **non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti;**
- **dall'anno 2018 le risorse destinate all'art. 113 del D.lgs. 60/2016 non rientrano nei limiti ai tetti delle risorse variabili** (L. n. 205/2017, il cui articolo 1, comma 526, ha introdotto il comma 5-bis all'art. 113, che ha esplicitamente disposto che «gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi e forniture» e Sezione delle autonomie Corte dei Conti deliberazione n. 6/2018)

Il fondo 2022, al lordo della riduzione posizioni organizzative (c.1 art. 67, CCNL 2016-2018) ed al netto delle risorse non soggette a vincolo, risulta pari ad € **2.161.424,24** . Tale valore scaturisce dalla somma algebrica delle seguenti somme:

€ 2.027.534,38 - 30.436,78 - 17.904,38 - 146.518,98 + 328.750,00

Pertanto, rispettato il limite ex art. ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n.75, il fondo 2022 non deve essere decurtato.

### **Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione: € 1.842.025,86 =
- b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione: € 185.508,52 =
- c) Totale riduzione ex lege: € 0,00=
- d) Totale Fondo sottoposto a certificazione: € **2.027.534,38**

### **Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Si ricorda che, con provvedimento n. 632/17 del 29 dicembre 2017, è stato determinato in **€ 130.000,00** l'importo massimo da accantonare in bilancio 2017 su apposito conto non movimentabile finalizzato al finanziamento dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (cfr. Corte dei Conti - sez. Controllo Lombardia - deliberazione 185/2017/PAR, che richiamando Corte Conti Veneto 353/2016/PAR stabiliscetestualmente: *"In quella pronuncia, sulla base della struttura dell'enunciato normativo, s'è ritenuto altresì che il semplice accantonamento delle risorse, in attesa della disciplina regolamentare, può tuttavia essere disposto dall'ente, su un capitolo o capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, purché, ovviamente, entro i limiti percentuali fissati dall'art. 113, secondo comma, del predetto decreto.*")

Per l'anno 2018 nelle more degli accordi decentrati integrativi e della disciplina regolamentare da adottare da parte dell'Azienda, si è proceduto ad effettuare (rif. bilancio d'esercizio 2018 deliberazione CDA n. 17/19):

- l'iscrizione alle Immobilizzazioni in corso per la previsione della quota di competenza dell'esercizio per affidamenti aventi ad oggetto interventi in c/capitale pari a 105.870,71 di cui € 32.699,83 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e **€ 73.170,88** ad incentivazione del personale;
- per la parte afferente agli affidamenti di servizi e forniture è stato invece rilevato l'accantonamento alla Voce B.13) Altri accantonamenti per € **57.628,43** per la previsione della quota da destinare ad incentivazione del personale.

Per l'anno 2019, nelle more degli accordi decentrati integrativi e della disciplina regolamentare da adottare da parte dell'Azienda, si è proceduto ad effettuare (rif. bilancio d'esercizio 2019 deliberazione CDA n. 31/20):

- l'iscrizione alle Immobilizzazioni in corso per la previsione della quota di competenza dell'esercizio per affidamenti aventi ad oggetto interventi in c/capitale pari a 20.708,40 di cui € 4.141,68 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e € **16.566,72** ad incentivazione del personale;
- per la parte afferente agli affidamenti di servizi e forniture, è stato invece rilevato l'accantonamento alla Voce B.13) Altri accantonamenti per €

188.753,36 per la previsione della quota da destinare ad incentivi, di cui € 37.750,67 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e € **151.002,69** ad incentivazione del personale.

Nel corso dell'esercizio 2020, nelle more degli accordi decentrati integrativi e della disciplina regolamentare da adottare da parte dell'Azienda, si è proceduto ad effettuare l'iscrizione alle *Immobilizzazioni in corso* per la previsione della quota di competenza dell'esercizio per affidamenti aventi ad oggetto interventi in c/capitale pari a 33.657,38 di cui € 6.731,48 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e **€ 26.925,90** ad incentivazione del personale.

Per la parte afferente agli affidamenti di servizi e forniture è stato invece rilevato l'accantonamento alla Voce B.13) Altri accantonamenti per € 306.500,78 per la previsione della quota da destinare ad incentivi, di cui € 61.300,16 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e **€ 245.200,62** ad incentivazione del personale.

FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 2016-2018

	2022	2016
<b>RISORSE STABILI</b>		
<b>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ART. 67, comma 1 CCNL 21 maggio 2018 1. di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.</b>	<b>1.834.494,35</b>	
<b>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)</b>	<b>1.621.944,00</b>	<b>1.621.944</b>
<i>DI CUI ARTICOLO 14, COMMA 4 CCNL 99 A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.</i>	2.798,00	2.798
<i>ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA A CCNL 99 a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati</i>	1.309.134,00	1.309.134
<i>ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA G CCNL 99, l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;</i>	70.152,00	70.152
<i>ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA H CCNL 99 dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;</i>	21.691,00	21.691
<i>ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA J CCNL 99 un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo</i>	43.034,00	43.034
<i>ARTICOLO 4, comma 2, CCNL 05/10/2001 le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 (al 31/12/2003)</i>	61.044,00	61.044
<i>ARTICOLO 4, comma 1, CCNL 05/10/2001 gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza</i>	92.172,00	92.172
<i>Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004 N. 4 DEL CCNL 9/5/2006, Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale (FINO AL 31/12/2003)</i>	21.919,00	21.919
<b>INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1)</b> l'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001 (comma 1)	<b>60.446,00</b>	<b>60.446</b>
<b>INCREMENTI CCNL 2002-05 ARTICOLO 32, comma 6 CCNL 2004</b> L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salari riferito all'anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa	<b>48.746,00</b>	<b>48.746</b>
<b>INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC., 7) ALTE PROFESSIONALITA' - NON UTILIZZATE NELL'ANNO 2017 (ART. 67, COMMA 1 CCNL 2016-2018)</b>	<b>19.499</b>	<b>19.499</b>
<b>INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4, CC. 1,4,5 PARTE FISSA)</b> Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 con un importo massimo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa	<b>53.622,00</b>	<b>53.622</b>
<b>INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8, CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)</b> Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, fino ad un massimo dello 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa	<b>61.297,00</b>	<b>61.297</b>
<b>RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2006-09) DAL 2004 Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale</b>	<b>63.906,00</b>	<b>63.906</b>
<b>INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)</b>		
<b>INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)</b>		
<b>INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)</b>	<b>119.200,00</b>	<b>119.200</b>
<b>RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2004</b>	<b>161.065,35</b>	<b>156.285</b>
<b>RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)</b>		
<b>CONSOLIDANTO DURATA ANNI 2011-2014 DAL 2015 - art. 1, comma 456, legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014)</b>	<b>- 46.481,00</b>	<b>- 46.481</b>
<b>ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 - RIDUZIONE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2018 FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b> - Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative	<b>- 328.750,00</b>	
<b>ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 -</b> Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	<b>19.499,00</b>	
<b>2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018</b>	<b>106.093,51</b>	
<b>ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA a)</b> di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	<b>30.436,78</b>	
<b>ART. 67 COMMA 2 LETTERA b)</b> di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	<b>17.904,38</b>	
<b>ART. 67 COMMA 2 LETTERA c) ANNO 2018 - CESSATI ANNO 2017</b> dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	<b>5.154,11</b>	
<b>ART. 67 COMMA 2 LETTERA c) ANNO 2019 - CESSATI ANNO 2018</b> dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	<b>3.501,68</b>	
<b>ART. 67 COMMA 2 LETTERA c) ANNO 2020 - CESSATI ANNO 2019</b> dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	<b>€ 1.796,21</b>	
<b>ART. 67 COMMA 2 LETTERA c) ANNO 2021 - CESSATI ANNO 2020</b>	<b>€ 3.426,84</b>	
<b>ART. 67 COMMA 2 LETTERA c) ANNO 2022 - CESSATI ANNO 2021</b>	<b>€ 3.256,63</b>	
<b>ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA d)</b> di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;		
<b>ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA e)</b> degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di Trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70 capoverso		
<b>ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA f)</b> dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che derivano dalla riduzione di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito		
<b>ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA g)</b> degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziata; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo	<b>40.616,88</b>	
<b>ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA h) e COMMA 5 LETTERA h)</b> delle risorse stanziata dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale		
<b>RIDUZIONE FONDO PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE 2015-2019</b>	<b>- 98.562,000</b>	
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>1.842.025,86</b>	<b>2.158.464</b>

FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 2016-2018		
	2022	2016
<b>RISORSE VARIABILI</b>		
<b>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA a)</b> delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, <i>come modificata dall'art. 4 comma 4 del CCNI 5/10/2001</i>		
<b>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA b)</b> della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA		
<b>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA c)</b> delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge: <b>ART. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50</b>	146.518,98	
<b>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA d)</b> degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;		
<b>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA e)</b> degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	38.989,54	76.639
<b>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA f)</b> delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;		
<b>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA g)</b> delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;		
<b>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA h e COMMA 4 h)</b> di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziati dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla riduzione;		99.310
<b>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA i e COMMA 5 LETTERA B i)</b> di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziati dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c)		
<b>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA j e COMMI 8 e 9 j)</b> di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziati in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;		
<b>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA k)</b> delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale <del>previdenza di cui all'art. 70, comma 1) della legge n. 449/1997</del>		
<b>ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68, comma 1)</b>		
<b>RISPARMIO BUONI PASTO comma 870 L. 30/12/2020 n. 178</b> prevede che "in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo		
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>185.508,52</b>	<b>175.949</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.027.534,38</b>	<b>2.334.413</b>
<b>POSIZIONI ORGANIZZATIVE ISCRITTE IN BILANCIO E SOGGETTE AL VINCOLO</b>	<b>328.750,00</b>	
<b>TOTALE FONDO CON PO</b>	<b>2.356.284,38</b>	<b>-</b>
<b>ART. 67 COMMA 2 LETTERA b) NON SOGGETTA A VINCOLO (DELIBERAZIONE N. 19/SEZAUT/2018/QMIG-ART. 11 D.L. 14 dicembre 2018, n. 135)</b>	<b>48.341,16</b>	
<b>comma 870 Legge di Bilancio 30/12/2020 n. 178 NON SOGGETTA A VINCOLO</b>		
<b>L. n. 205/2017-Sezione delle autonomie Corte dei Conti deliberazione n. 6/2018 (incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016)</b>	<b>146.518,98</b>	
<b>TOTALE FONDO SOGGETTO A VINCOLO</b>	<b>2.161.424,24</b>	
<b>TOTALE RIDUZIONI PREVISTE PER EFFETTO RIDUZIONE DI PERSONALE</b>		<b>- 71.798</b>
<b>LIMITE FONDO COMPARTO</b>	<b>2.262.615</b>	<b>2.262.615</b>
<b>TOTALE RIDUZIONE art. 23 del d.lgs. 75/2017</b>		
<b>TOTALE FONDO AL NETTO RIDUZIONI</b>	<b>2.027.534,38</b>	